

**Nota metodologica del riparto del contributo di cui al comma 4-bis, art. 3 del dl n. 78/2015**

*30 settembre 2015*

In base a quanto disposto dal DL n. 78/2015 articolo 3 comma 4-bis. Le disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale previsto per il 2014, che risultino non utilizzate per le finalità del fondo, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater.

Seguendo il dettato normativo per ogni comune  $i$  partecipa al riparto dei 29,3 milioni se presenta un valore del parametro ( $S$ ) diverso da zero così come definito di seguito nell'equazione (1):

$$S_i = \begin{cases} \left[ \frac{(A_i - B_i)}{C_i} + 0,013 \right] & \text{se } \frac{(A_i - B_i)}{C_i} \leq -0,013 \\ 0 & \text{se } \frac{(A_i - B_i)}{C_i} > -0,013 \end{cases} \quad (1)$$

dove:

- $A_i$  corrisponde alla dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) previsto per il 2015 dalle disposizioni normative vigenti ;
- $B_i$  corrisponde alla dotazione del FSC per il 2015 a pareggio del 100% delle risorse storiche;
- $C_i$  corrisponde alle risorse lorde di pertinenza di ogni comune utilizzate come base per il calcolo delle riduzioni di risorse previste dall'articolo Art. 1 c. 436 della L. 190/2014;

Da ultimo, la quota dei 29,3 milioni di pertinenza di ogni comune ( $R$ ) è calcolata come riportato nella equazione (2) che segue:

$$R_i = \frac{(S_i \cdot C_i)}{\sum_i (S_i \cdot C_i)} \cdot 29286158 \quad (2)$$

Al fine di corrispondere all'esigenza di beneficiare in particolar modo gli enti di popolazione inferiore a 60 mila abitanti, l'eventuale contributo risultante dalla formula (2) a favore degli enti di dimensione demografica superiore a tale soglia viene riconosciuto nella misura del 50%. Nell'applicazione del criterio indicato viene assicurato il vincolo di complessiva erogazione dell'intero fondo disponibile.

Al fine di evitare l'erogazione di contributi di importo irrisorio, ovvero irrilevanti sotto il profilo del beneficio finanziario procurato, causa di aggravi nell'espletamento delle procedure amministrative di erogazione e di dispersione di risorse, per i comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti non sono erogati contributi di importo inferiore allo 0,05% delle risorse di riferimento di ciascun ente (variabile  $C_i$  dell'equazione 1); per i comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti non sono erogati contributi di importo inferiore allo 0,5% delle risorse di riferimento di ciascun ente. Gli importi derivanti dalla minore erogazione sono ripartiti sulla platea dei restanti beneficiari in proporzione del rispettivo contributo.

Nell'*Allegato A* sono riportate le variazioni di risorse generate dall'introduzione del nuovo sistema perequativo. Nell'*Allegato B* è riportato il calcolo del riparto dei 29,3 milioni.